

RDE 2

1027/10
Rep 1743



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – VIII^a Sezione Civile – nella persona del giudice monocratico, dott. Mauro Criscuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7833 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad

OGGETTO: contratti bancari

TRA

, in persona del legale

Oggetto: contratti bancari

Giulia e Michele
Schiave =
132 NA

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cardito alla via C. Battisti n. 24, presso lo studio dell'avv. Andrea Rianna e Biagio Riccio dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

in persona del suo legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 54 presso lo studio dell'avv. che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta.

2 produzioni
Pelle
Montesano

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 5/11/2009, l'attrice, nel contestare le conclusioni della convenuta, chiede accogliersi la domanda così come formulata in citazione ed alla luce delle risultanze della CTU, con la condanna della controparte al pagamento della somma di € 70.542,92, oltre interessi, e con vittoria di spese.

La convenuta si riportava anch'essa ai verbali di causa ed ai propri scritti difensivi, e concludeva anche affinché venisse chiamato a chiarimenti il CTU in ordine alla frequenza della capitalizzazione degli interessi passivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la _____ in liquidazione conveniva in giudizio la Banca _____ e, premesso che a partire dal 1991, dapprima con la Banca _____ presso la filiale di Sessa Aurunca, e poi con la Banca _____ presso la filiale di Napoli (entrambe le banche poi fuse in Banca _____) aveva aperto due rapporti di c/c, rispettivamente il n. 10073 ed il n. 202038-70, deduceva che: a) in data 13/01/1999 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli ma che la procedura si era chiusa a seguito del riparto integrale dell'attivo; b) che nel corso degli anni era stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in maniera del tutto illegittima; c) che i contratti non erano stati preceduti da una valida pattuizione scritta che fissasse i tassi di interesse, le commissioni di massimo scoperto e l'entità delle spese; d) che il tasso praticato risultava altresì usurario ed in contrasto con le previsioni di cui



alla legge n. 108/96; e) che a seguito dell'eliminazione di quanto frutto dell'illegittima determinazione delle somme da parte della convenuta, l'attrice doveva invece essere ritenuta creditrice della somma di € 148.109,49 a titolo di ripetizione dell'indebito.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva che fosse rideterminato il saldo del conto corrente, depurandolo dell'addebito delle cms, della capitalizzazione degli interessi e dell'addebito degli interessi passivi e che, accertata e dichiarata l'esistenza di un credito in suo favore, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma indebitamente incassata.

Si costituiva la Banca . . . , la quale eccepiva, in primis, la nullità assoluta della citazione per l'indeterminatezza della causa petendi. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione decennale relativamente alla restituzione degli importi che si assumono illegittimamente addebitati per il periodo antecedente al decennio dalla data della proposizione della domanda. Nel merito deduceva la decadenza dal potere di impugnare gli estratti conto e l'infondatezza della domanda, atteso che il contratto relativo al c/c n. 202038-70 era stato concluso in forma scritta con la specifica pattuizione degli interessi e della misura della cms, evidenziando altresì che il proprio credito era stato ammesso al passivo del fallimento dell'attrice per un importo di £. 496.853.051, pari all'intero

Prodotta documentazione, ammessa ed espletata ctu contabile, all'udienza del 5/11/2009, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta, come da motivazione che segue.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'incerta determinazione del petitum e della causa petendi, atteso che dalla lettura del suddetto atto si evincono chiaramente quali siano i rapporti di conto corrente cui si riferiscono le doglianze dell'attrice, nonchè le doglianze relative all'illegittimo addebito di somme da parte della banca, con la specifica individuazione delle cause che avrebbero determinato l'illegittimità del comportamento della convenuta.

A riprova di ciò basta poi sottolineare come la banca abbia articolatamente sviluppato le proprie difese sia nella comparsa di risposta che nei successivi scritti difensivi, indice ciò del fatto che la banca abbia potuto avere piena consapevolezza delle questioni giuridiche e fattuali dedotte in citazione.

Né appare costituire una valida difesa il fatto che la banca assuma di essersi costituita solo in relazione al rapporto di c/c n. 202038-70, acceso presso l'agenzia di Napoli del Banco _____, atteso che sin dall'atto di citazione è evidente la volontà dell'attrice di formulare la propria richiesta di ripetizione dell'indebito anche in relazione al diverso rapporto di c/c n. 10073 acceso presso la filiale della Banca _____ di Sessa Aurunca, poi divenuta Banca _____, e successivamente fusa nella società convenuta, in quanto a fronte della proposizione della domanda attorea, se può la convenuta scegliere in relazione a quale dei due rapporti in contestazione intenda proporre le



proprie difese, tale scelta non impedisce però al giudice di potere, anzi di dovere valutare entrambi.

Alla luce della documentazione prodotta in atti, nonché della stessa difesa della convenuta, può ritenersi pacifico che tra le parti è intercorso, a far data dal 1991 dapprima un rapporto di c/c n. 10073 acceso presso la predetta filiale di Sessa Aurunca della Banca _____, e successivamente in data 2/12/1992 un rapporto di c/c n. 202038-70 presso l'agenzia di Napoli del Banco _____.

In relazione a tale ultimo rapporto, la convenuta ha prodotto copia del contratto sottoscritto al momento della nascita del rapporto, sottoscritto dall'attrice che non risulta essere stato contestato, sicchè deve ritenersi che tale documento costituisca la prova dell'avvenuta stipula per iscritto del contratto.

Entrambi i rapporti sono terminati proco prima del fallimento dell'attrice, e precisamente il primo in data 31/03/1998, ed il secondo in data 19/6/1997.

Ciò posto, va innanzitutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione fatta valere dalla convenuta, in quanto il dies a quo della decorrenza del termine prescrizione va individuato, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, con riferimento alla chiusura definitiva del rapporto, atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, per cui i singoli addebitamenti o accreditamenti non generano distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario



rapporto, sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti (Cass. n. 2262 del 09/04/1984; Cass. 10127/05).

Alla luce di tali considerazioni, poiché i rapporti sono stati chiusi nel 1997 e nel 1998, è evidente la tempestività dell'azione giudiziaria, proposta con atto di citazione notificato nell'anno 2006.

Va poi disattesa, relativamente al rapporto acceso presso l'agenzia di Napoli, la deduzione di inammissibilità della domanda a seguito dell'effetto preclusivo derivante dall'ammissione al passivo del fallimento dell'attrice del credito quale risultante dal saldo del conto corrente alla data della sua chiusura, dovendosi a tal proposito richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui i provvedimenti che, in sede di verifica dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (cfr. da ultimo Cassazione civile 15 settembre 2006 n. 19940) così che non impediscono al fallito, una volta tornato in bonis di porre nuovamente in discussione l'an ed il quantum del credito, ove non risulti intervenuta una diversa causa estintiva del proprio diritto, quale appunto la prescrizione.



L'attrice lamenta nel presente giudizio fondamentalmente la violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della convenuta, ed in particolare l'illegittimità della pratica con la quale nel corso degli anni ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, nonché il

calcolo degli interessi passivi in maniera illegittima, ad un tasso usurario e comunque non validamente convenuto.

Nel corso dell'istruttoria, al fine di stabilire l'entità della pretesa di restituzione dell'attrice in conseguenza della chiusura dei rapporti bancari intercorrenti tra le parti, veniva disposta CTU tecnica.

Ebbene in relazione al rapporto di più antica data, aperto presso l'agenzia di Sessa Aurunca della Banca _____ sebbene siano stati acquisiti i vari estratti conto, la convenuta non ha prodotto copia alcuna del contratto che deve quindi ritenersi concluso in forma verbale.

Tuttavia trattandosi di rapporto risalente ad una data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154/92 che ha previsto espressamente l'obbligo della forma scritta ad substantiam per tale tipo di contratti, ciò non determina la nullità del rapporto medesimo.

In assenza però di una valida fissazione in forma scritta del tasso di interesse convenzionale come appunto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 1284 c.c., si impone il ricalcolo degli interessi in base al tasso legale.

Va altresì precisato, e ciò in relazione ad entrambi i rapporti in contestazione, che, sebbene la questione circa la natura usuraria degli interessi sia solo latamente paventata dalle parti, il richiamo a quanto sancito dalla legge n. 108/96, relativamente alla pattuizione di interessi ultralegali che superino il tetto oltre il quale divengono usurari e per ciò solo non dovuti, appare inconferente rispetto ad un rapporto sorto in un momento antecedente alla sua entrata in vigore.



Infatti, come recentemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite "La legge cosiddetta antiusura (legge 108/96) non si applica ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Inoltre, l'art. 1 comma primo della legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 - recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 198, concernente disposizioni in materia di usura -, dispone infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: norma che è stata riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con la sentenza in data 14-25 febbraio 2002 n. 29 della Corte costituzionale". (Cassazione civile, sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128 D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 38, 12, e prima ancora Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 2003, n. 4380).

L'indirizzo seguito dalla Suprema Corte, e confermato dalla Corte Costituzionale appena menzionata, non può che essere condiviso da questo giudice che, rilevando che le date di conclusioni di entrambi i contratti di conto corrente sono tutte anteriori alla piena operatività della legge antiusura, deve dichiarare quest'ultima inapplicabile al rapporto controverso.

Atteso che il contratto risale ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, ritiene il Tribunale che non sia possibile fare applicazione del tasso sostitutivo di quello ultralegale applicato in assenza di valida pattuizione, ma che si debba fare ricorso al tasso legale,



poiché la norma de qua, in relazione alla sostituzione del tasso di interesse, appare invocabile solo per i contratti conclusi in data successiva alla sua entrata in vigore, mentre laddove, come nella fattispecie, il contratto risulti concluso anteriormente, opera il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c., che appunto prevede l'applicazione dell'interesse legale.

Va altresì sottolineato che tale interpretazione, che nega la possibilità di fare ricorso ad un tasso sostitutivo diverso da quello legale è stata da ultimo condivisa anche dalla Consulta che nella redente ordinanza n. 338 del 2009, ha affermato che risponde ad una lettura razionale delle norme e precisamente degli artt. 4 e 5 della legge n. 154 del 1992 e del successivo art. 117 del D. Lgs. n. 385/93, escludere la loro applicazione ai rapporti già esistenti alla data della loro entrata in vigore.

In relazione invece al diverso rapporto n. 202038-70 acceso presso l'Agenzia di Napoli del Banco _____, come si rileva dalla documentazione allegata alla produzione della convenuta, in data 2/12/1992 è stato concluso per iscritto il relativo contratto di conto corrente, il quale, oltre prevedere con specifica indicazione numerica la misura del tasso di interesse passivo ed attivo e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale, anche queste con indicazione delle modalità di calcolo, prevedeva altresì la possibilità di variazioni del tasso da parte della banca, con comunicazione al correntista, nonché la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi.



Tenuto conto delle suddette risultanze documentali, è evidente che non è dato porre in discussione la validità formale di tale ultimo rapporto

di conto corrente intercorso tra le parti, avendo peraltro le stesse sin dall'origine individuato il tasso di interesse applicabile in maniera numericamente determinata.

Fatta tale necessaria precisazione, va sottolineato che il mandato conferito al CTU, ed in relazione ad entrambi i rapporti, risulta conformarsi al più recente orientamento giurisprudenziale con il quale è stato definitivamente bandito il c.d. "*anatocismo equitativo*" del quale si era fatta applicazione nella prassi in quanto, come sostenuto dalla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/04, a livello normativo non vi è nulla che possa giustificare la conversione dell'anatocismo trimestrale in quello annuale.

Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti (contenuta nei contratti bancari conclusi prima del 22 aprile 2000) ha un contenuto che non risponde al contenuto di alcun uso normativo sicché è vietata dall'art. 1283 c.c. il quale subordina al requisito della sussistenza di un uso – secondo la Corte di Cassazione, normativo, non negoziale – la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi.

La nullità della clausola anatocistica trimestrale deriva, ai sensi dell'art. 1418¹ c.c., dalla contrarietà ad una norma imperativa, qual è quella dell'art. 1283 c.c. e comporta, ovviamente, l'integrale inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca nel tempo, e così, il diritto del cliente



a ripetere tutti gli interessi corrisposti in base al calcolo della capitalizzazione, senza alcun margine per riconoscere alla banca un titolo per trattenere una parte di quegli interessi, in forza di una residua applicazione del meccanismo anatocistico.

Questa è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo e, nel caso di specie, il pagamento dell'interesse anatocistico da parte del cliente.

Clausola nulla, infatti, equivale a convenzione anatocistica integralmente inefficace, e, pertanto, in mancanza di convenzione, neppure una annualità di interessi o un periodo superiore possono determinare l'operatività della capitalizzazione.

La decisione in parola specifica quindi la differenza tra *maturazione degli interessi*, ossia acquisto che corrisponde al verificarsi del fatto costitutivo della nascita del diritto e *richiesta di competenze anatocistiche su detti interessi maturati*, concludendo che se il creditore chiede gli interessi prima della maturazione la sua domanda dovrà essere respinta anche d'ufficio dal giudice, così come se chiede gli interessi anatocistici con convenzione anteriore al loro maturarsi; se invece il creditore li chiede dopo la maturazione e, nell'ipotesi anatocistica, con convenzione posteriore (o domanda giudiziale) e per un periodo di maturazione semestrale, il giudice non potrà respingere la domanda (Cass. SS.UU. n.21095/04).

Il procedimento infine seguito dall'ausiliare si rivela corretto, avendo il CTU comunque evitato, su conforme quesito del GI, di capitalizzare annualmente gli interessi. Invero, il perito ha provveduto a sottrarre del



tutto al saldo di conto l'importo addebitabile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca, senza convertirlo in ipotesi di ricalcolo con il metodo della capitalizzazione annuale. Non convince infatti la soluzione mediana – pure da alcuni sposata - della legittimità di una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi, desunta dall'art. 1284 c.c., soluzione sempre volta a contenere temporalmente l'effetto restitutorio a ritroso delle dichiarazioni di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale. In questo modo si pone un limite consistente, ma anche inaspettato, all'imperatività dell'art. 1283 c.c., e si confonde la maturazione degli interessi, davvero fissata in ragione di anno dall'art. 1284 c.c., con la scadenza e l'esigibilità degli stessi, invece presupposte dall'art. 1283 c.c.

Si assume dai fautori di questo correttivo che l'obbligazione di pagamento degli interessi è un'obbligazione che ha una sua scadenza, e che contrasterebbe con qualunque principio giuridico non prevedere una sanzione risarcitoria per l'inadempimento del debito di interessi. Partendo da questi presupposti, ed individuando la ratio dell'art. 1283 c.c. nell'esigenza di evitare scadenze dell'obbligazione di interessi particolarmente ravvicinate, parte della dottrina, seguita da parte della giurisprudenza di merito, ha ravvisato la soluzione del problema appunto nell'art. 1284 c.c., che individua nell'anno il termine legale di scadenza dell'obbligazione di interessi. Se, infatti, è la stessa legge a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale l'obbligazione di interessi viene a scadenza, apparirebbe a costoro congruo ritenere che esso costituisca anche un termine reputato dalla legge sufficientemente ampio



per precludere quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito, che l'art. 1283 c.c. vuol evitare, impedendo scadenza infrasemestrali.

Dunque, il correttivo prospettato suggerisce il riconoscimento della legittimità della capitalizzazione annuale, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, rendendo ripetibile solo la differenza in favore del debitore tra quanto corrisposto a titolo di capitalizzazione trimestrale e quanto dovuto per la capitalizzazione annuale ex lege degli interessi dovuti.

Chi propone questa tesi trascura tuttavia di ricordare Cassazione civile, sez. un., 17 luglio 2001, n. 9653, che aveva precisato che a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.

Soccombono evidentemente le avverse motivazioni addotte, che traggono fondamento, oltre che nella prospettata applicazione analogica della regola della capitalizzazione annuale degli interessi prevista per le obbligazioni pecuniarie dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1, dall'attuale art. 120 t.u. legge bancaria, che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti



della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto). Tale soluzione corrisponderebbe cioè al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela che a sua volta sarebbe conforme alla cadenza temporale «ex lege» degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1.

La tesi in argomento fraintende a portata dell'art. 1283 ed elude gli effetti della declaratoria di incostituzionalità del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

E' difficile non accorgersi che l'art. 1283 c.c. non lascia margini di incertezze allorquando prevede che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione pattizia di epoca posteriore alla scadenza degli stessi ma sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari che sappiamo poter essere solo usi normativi. Se non ricorre anche solo una delle condizioni previste la pattuizione dell'anatocismo è nulla e la sua nullità non rimane circoscritta alla clausole relative alla frequenza di capitalizzazione, investendo piuttosto l'intera pattuizione. In tal senso, il contratto deve dirsi geneticamente privo di una valida convenzione sulla capitalizzazione sia essa trimestrale, semestrale o annuale.

Egualmente arbitrario è il collegamento tra l'art. 1283 e l'art. 1284 al punto tale da ricondurre l'obbligazione di interessi nel genus delle obbligazioni pecuniarie, valendo altrimenti la seconda norma a delimitare nell'ambito temporale dell'anno la portata imperativa dell'art. 1283 c.c., e



ciò ovviamente in favore di tutti i creditori, e non solo della banche (cfr. ancora Cassazione, sezioni unite, 17 luglio 2001, n. 9653).

Quanto infine all'eccezione secondo la quale la domanda dell'attrice sarebbe preclusa per effetto della mancata contestazione degli estratti conto, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini della validità di una pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati dalla banca al debitore e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale sulle somme utilizzate dal cliente con l'apertura di credito. L'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale, infatti, è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., e, pertanto, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore "ex post", (cfr. ex multis e da ultimo Cassazione civile sez. I, 8 maggio 2008 n. 11466).

Ed infatti, in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cassazione civile sez. I, 19 marzo 2007 n. 6514).

All'esito quindi dello scorporo degli interessi frutto di capitalizzazione trimestrale, in relazione ad entrambi i rapporti oggetto della presente controversia, e ricalcolati gli esiti del rapporto n. 10073 facendo applicazione dei soli interessi legali ed al netto delle cms e delle



spese non pattuite, emerge quindi il diritto della società attrice alla restituzione della somma di € 35.403,92 per quanto concerne il rapporto n. 202038-70, e di € 17.898,29 per il rapporto n. 17003, per un totale di € 53.302,21, così come determinata dal CTU, le cui conclusioni appaiono logicamente e scientificamente ineccepibili, oltre che conformi ai criteri giuridici sopra esposti, dovendosi peraltro ricordare che la convenuta non ha contestato i profili tecnici dell'elaborato peritale ma solo i presupposti normativi in base ai quali il CTU si è orientato.

Infine neppure può condividersi, poi, l'assunto secondo cui il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale costituirebbe adempimento di obbligazione naturale e come tale non ripetibile. Come già sostenuto in altri precedenti giurisprudenziali, infatti, difetta la spontaneità richiesta dall'art. 2034 c.c. essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.

Sulla somma sopra indicata vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (e non secondo il criterio seguito dal CTU nel proprio elaborato), ai sensi dell'art. 2033 c.c., ossia dal 28/02/2006.

Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno esistenziale lamentato da parte dell'attrice, in quanto non si ravvisano nella condotta della convenuta gli estremi richiesti dall'art. 2043 c.c. per la configurazione di un illecito civile. In



ogni caso il risarcimento del danno non patrimoniale, alla stregua dell'interpretazione del sistema che è stata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26972/08 presuppone, al di fuori delle vicende che si configurano anche alla stregua di fattispecie penalmente rilevanti ovvero dei casi in cui il legislatore espressamente ammette tale tipologia di danno, la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, lesione che non si ravvisa nel caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - VIII Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [redacted] s.r.l. in liquidazione, nei confronti della Banca [redacted] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:

- a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Banca S.p.A. al pagamento in favore dell'attrice della somma di **€ 53.302,21**, oltre interessi legali a far data dal 28/02/2006 al soddisfo;
- b) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per spese vive (ivi incluse spese di CTU), € 2.924,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, iva e cpa, come per legge se dovute.

Napoli, così deciso il 28/1/2010

Il Giudice
Dott. Mauro Criscuolo

IL CANCELLIERE
28 GEN. 2010

La presente sentenza è stata depositata
IL CANCELLIERE

